REGOLAMENTO (UE) N. 127/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2013

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ([1]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1905/2006 stabilisce un elenco dei paesi ammissibili sulla base dell'elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC), che deve essere modificato dalla Commissione conformemente alle revisioni periodiche, da parte dell'OCSE/DAC, del suo elenco di beneficiari degli aiuti.

(2) Al fine di definire le persone ammesse a partecipare all'aggiudicazione dei contratti di appalto o di sovvenzione, l'allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, stabilisce l'elenco dei beneficiari degli aiuti dell'OCSE/DAC, che deve essere pubblicato e aggiornato conformemente alle stesse revisioni.

(3) A seguito di una revisione dell'elenco dei beneficiari degli aiuti dell'OCSE/DAC, la Commissione deve modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1905/2006 e informarne il Consiglio e il Parlamento europeo. La Commissione deve anche aggiornare e pubblicare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 e informarne il Consiglio e il Parlamento europeo.

(4) È pertanto opportuno cancellare l'Oman dall'elenco dei paesi ammissibili a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, che figura nell'allegato I e aggiornare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006.

(5) Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno debitamente informati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:

1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

([1]) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

ALLEGATO I

PAESI AMMISSIBILI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

America latina

1. Argentina
2. Bolivia
3. Brasile
4. Cile
5. Colombia
6. Costa Rica
7. Cuba
8. Ecuador
9. El Salvador
10. Guatemala
11. Honduras
12. Messico
13. Nicaragua
14. Panama
15. Paraguay
16. Perù
17. Uruguay
18. Venezuela

Asia

19. Afghanistan
20. Bangladesh
21. Bhutan
22. Cambogia
23. Cina
24. India
25. Indonesia
26. Repubblica popolare democratica di Corea
27. Laos
28. Malaysia
29. Maldive
30. Mongolia
31. Myanmar
32. Nepal
33. Pakistan
34. Filippine
35. Sri Lanka
36. Thailandia
37. Vietnam

Asia centrale

38. Kazakhstan

39. Repubblica del Kirghizistan

40. Tagikistan

41. Turkmenistan

42. Uzbekistan

Medio Oriente

43. Iran

44. Iraq

45. Yemen

Africa meridionale

46. Sud Africa

ALLEGATO II

ELENCO DELL'OCSE/DAC DEI BENEFICIARI DI AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO (APS)

Effettivo per la rendicontazione sui flussi 2011, 2012 e 2013

Paesi meno sviluppati	Altri paesi a basso reddito (RNL pro capite < 1 005 USD nel 2010)	Paesi e territori a reddito medio — basso (RNL pro capite compreso tra 1 006 USD e 3 975 USD nel 2010)	Paesi e territori a reddito medio — alto (RNL pro capite compreso tra 3 976 USD e 12 275 USD nel 2007)
Afghanistan	Kenya	Armenia	Albania
Angola	Repubblica popolare democratica di Corea	Belize	Algeria
Bangladesh	Rep. del Kirghizistan	Bolivia	(*) Anguilla
Benin	Sud Sudan	Camerun	Antigua e Barbuda
Bhutan	Tagikistan	Capo Verde	Argentina
Burkina Faso	Zimbabwe	Rep. del Congo	Azerbaigian
Burundi		Costa d'Avorio	Bielorussia
Cambogia		Egitto	Bosnia-Erzegovina
Repubblica centrafricana		El Salvador	Botswana
Ciad		Figi	Brasile
Comore		Georgia	Cile
Repubblica democratica del Congo		Ghana	Cina
Gibuti		Guatemala	Colombia
Guinea equatoriale		Guyana	Isole Cook
Eritrea		Honduras	Costa Rica
Etiopia		India	Cuba
Gambia		Indonesia	Dominica
Guinea		Iraq	Repubblica dominicana
Guinea-Bissau		Kosovo [1]	Ecuador
Haiti		Isole Marshall	ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Kiribati		Stati federati di Micronesia	Gabon
Laos		Moldova	Grenada
Lesotho		Mongolia	Iran
Liberia		Marocco	Giamaica
Madagascar		Nicaragua	Giordania
Malawi		Nigeria	Kazakhstan
Mali		Pakistan	Libano
Mauritania		Papua Nuova Guinea	Libia
Mozambico		Paraguay	Malaysia
Myanmar		Filippine	Maldive

Paesi meno sviluppati	Altri paesi a basso reddito (RNL pro capite < 1 005 USD nel 2010)	Paesi e territori a reddito medio — basso (RNL pro capite compreso tra 1 006 USD e 3 975 USD nel 2010)	Paesi e territori a reddito medio — alto (RNL pro capite compreso tra 3 976 USD e 12 275 USD nel 2007)
Nepal		Sri Lanka	Maurizio
Niger		Swaziland	Messico
Ruanda		Siria	Montenegro
Samoa		(*) Tokelau	(*) Montserrat
São Tomé e Príncipe		Tonga	Namibia
Senegal		Turkmenistan	Nauru
Sierra Leone		Ucraina	Niue
Isole Salomone		Uzbekistan	Palau
Somalia		Vietnam	Panama
Sudan		Cisgiordania e Striscia di Gaza	Perù
Tanzania			Serbia
Timor Leste			Seychelles
Togo			Sud Africa
Tuvalu			(*) Sant'Elena
Uganda			Saint Kitts e Nevis
Vanuatu			Saint Lucia
Yemen			St. Vincent e Grenadine
Zambia			Suriname
			Thailandia
			Tunisia
			Turchia
			Uruguay
			Venezuela
			(*) Wallis e Futuna

(*) Territorio.
(1) Lasciando impregiudicato lo status del Kosovo ai sensi del diritto internazionale.